

Fusione societaria, cancellazione dal registro imprese e deposito del bilancio di società cancellata

Tribunale di Roma, 30 marzo 2016. Giudice Guido Romano.

Registro imprese - Cancellazione della società - Efficacia costitutiva-estintiva - Cessazione dell'attività - Vicende evolutive e modificative - Fusione - Esclusione

L'efficacia costitutiva - estintiva della società attribuita dall'art. 2495 c.c. alla cancellazione dal registro delle imprese si riferisce esclusivamente alle ipotesi di cancellazione conseguenti alla cessazione dell'attività e non già a quelle conseguenti a vicende evolutive - modificative dello stesso soggetto come la fusione (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Società di capitali - Fusione - Creazione di nuovo soggetto - Esclusione - Vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 2504-bis c.c., la fusione tra società non determina l'estinzione delle società che vi partecipano, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma costituisce una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto (ex plurimis, Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637)

Società - Società cancellata dal registro imprese - Approvazione del bilancio - Deposito presso il registro delle imprese - Ammissibilità

La società che provveda, quando ancora esistente, alla approvazione del bilancio, ha diritto di provvedere al deposito dello stesso qualora sia stato regolarmente approvato dall'assemblea e ciò anche nel caso la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, stante la funzione pubblicitaria informativa attribuita alle iscrizioni da eseguirsi nel registro stesso.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, visto il ricorso, depositato in data 29 settembre 2015, dalla SA. S.r.l. con la quale quest'ultima chiedeva al giudice del registro di dichiarare

illegittimo il rifiuto del conservatore del registro delle imprese di iscrivere la deliberazione dell'assemblea tenutasi in data 26 maggio 2013, con la quale era stato approvato il bilancio semplificato d'esercizio al 31 dicembre 2012; vista la nota trasmessa dal Conservatore del registro delle imprese;

premesse, per come risulta dagli atti, che:

- a seguito di domanda presentata dal notaio G. il 14 maggio 2013, in data 15 maggio 2013, è stata iscritta nel registro delle imprese la cancellazione della SA. S.r.l. in conseguenza dell'atto di fusione del 13 maggio 2016 con il quale le società SA. S.r.l., SAR S.r.l. e COS S.r.l. si erano fuse in nuova società denominata anch'essa COS S.r.l.;

- la domanda di iscrizione della cancellazione della SAR S.R.L. era stata depositata contestualmente alle domande di iscrizione relative alla cancellazione delle altre società che avevano preso parte alla fusione e alla domanda di iscrizione della società risultante dalla fusione, ma le relative iscrizioni sono state eseguite in tempi diversi, a causa di una irregolarità riscontrata nella domanda di cancellazione della COS. S.R.L.: in data 15 maggio 2013 sono state iscritte le cancellazioni della SA. S.R.L. e della SAR. S.R.L. e, in data 27 maggio 2013, sono state iscritte la cancellazione della COS. S.R.L. e la costituzione della società frutto della fusione, denominata anch'essa COS. S.R.L.;

- in data 24 giugno 2013, dopo l'iscrizione della sua cancellazione, la SAR. S.R.L. ha presentato la domanda relativa al deposito per l'iscrizione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, approvato dall'assemblea in data 26 maggio 2013 e, quindi, dopo l'avvenuta iscrizione della cancellazione della stessa società, ma prima dell'iscrizione della società frutto della fusione e, conseguentemente, prima che la fusione medesima producesse i suoi effetti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2404 c.c.;

- il conservatore ha respinto la domanda di deposito del bilancio rappresentando che l'approvazione del bilancio non poteva essere validamente effettuata dopo l'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese, essendo venuto meno l'organo necessario per l'approvazione stessa in conseguenza dell'estinzione della società derivante dalla intervenuta cancellazione;

considerato che - per come si desume da una corretta lettura dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070) - l'efficacia costitutiva-estintiva della società attribuita dall'art. 2495 c.c. alla cancellazione dal registro delle imprese si riferisce esclusivamente alle ipotesi di cancellazione conseguenti alla cessazione dell'attività e non già a quelle conseguenti vicende evolutive-modificative dello stesso soggetto;

considerato che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2504 bis c.c., la fusione tra società non determina l'estinzione delle società che vi partecipano, né crea un nuovo soggetto di diritto, rappresentando una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto (ex plurimis, Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637);

ritenuto che, alla luce delle precedenti considerazioni, al momento della approvazione del bilancio di cui si discute, la SA. S.r.l., non poteva considerarsi estinta, indipendentemente da ogni considerazione circa l'avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese e dal perfezionamento o meno degli effetti derivanti dal procedimento di fusione

considerato, ancora, che, in quanto soggetto esistente al momento dell'approvazione del bilancio, la SA. S.r.l. era legittimata a provvedere al deposito del proprio bilancio regolarmente approvato dall'assemblea; ritenuto, d'altra parte, che non si ravvisa, in via generale, alcuna anomalia nella possibilità di eseguire iscrizioni relative ad una società cancellata, stante la funzione pubblicitaria e informativa attribuita delle iscrizioni da eseguirsi nel registro stesso; considerato, dunque, che il deposito del bilancio della SA. S.r.l. è intervenuto conformemente alla legge;

p.q.m.

dispone che l'ufficio provveda al deposito del bilancio al 31 dicembre 2012 della SA. S.r.l., approvato con la delibera assembleare del 26 maggio 2013.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 30 marzo 2016
Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)